



REGOLAMENTO INTERNO
Protocollo Direzione n°430

Revisione 06

Regolamento Interno della Cooperativa Agricola La Primavera Scarl

1. Premessa.
2. Validità.
3. Soci.
4. Capitale sociale.
5. Servizi prestati ai soci.
6. Norme di conferimento.
7. Comitati di prodotto.
8. Modalità di liquidazione dei prodotti conferiti.
9. Compenso agli Amministratori e ai Sindaci.
10. Prestito sociale.
11. Sanzioni.
12. Allegati A e A1: domanda di adesione socio cooperatore.
13. Allegato B: contratto di prestito.
14. Allegato C: regolamento Fattorie Primavera.

Lista di distribuzione: tutti i soci.

Distribuzione libera

Approvato dall'Assemblea dei soci il 17 Giugno 2015

1. PREMESSA

La Cooperativa Agricola La Primavera Scarl (d'ora innanzi "Cooperativa"), fin dalla costituzione, si è impegnata nella realizzazione dello scopo e dell'oggetto sociale previsti dallo Statuto e, in particolare, per la produzione e la commercializzazione di ortofrutta ottenuta con metodo biologico, in stretta osservanza del Reg. UE 834/07 e successive modificazioni. In questi venticinque anni di attività la Cooperativa è stata protagonista dello sviluppo del biologico, soprattutto a livello provinciale e regionale, ed ha visto realizzarsi molti degli obiettivi per cui si è costituita il 10 Ottobre del 1989. Oggi siamo impegnati per consolidare la nostra realtà e per continuare ad affermare, oltre all'agricoltura biologica, anche i valori di cui ci sentiamo portatori per un ambiente più sano, per una vita più equilibrata, per una società di persone equa, in armonia con la natura, per la conoscenza ed il recupero della cultura rurale.

La prima motivazione al costituirsi di una società cooperativa è la necessità di unire le forze dei singoli, perché tutti possano trarne vantaggio senza che alcuno ne abbia danno. Scopo del presente Regolamento Interno (R.I.) è appunto quello di regolare il rapporto che intercorre fra i Soci e la Cooperativa, e di definire con maggiore precisione alcune norme statutarie. La vita e la crescita della Cooperativa richiedono una diligente ed accurata osservanza del R.I. sia da parte dei soci che degli amministratori. Pur tuttavia, nessuna regola scritta può sostituire la pratica dei principi di correttezza e rispetto verso la Società Cooperativa, tra i soci, e tra questi ultimi ed i dipendenti della società.

2. VALIDITA'

ART.2.1.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutte le precedenti versioni, avrà decorrenza dalla data di approvazione da parte della Assemblea dei soci e potrà essere successivamente modificato solo dalla stessa. Le proposte di modifica al presente regolamento potranno essere presentate dal C.d.A. e da tutti i soci. Copia del presente regolamento dovrà essere consegnata ad ogni socio. Il presente R.I. ha durata indeterminata fino alla approvazione di una nuova versione che sostituirà questa.

ART.2.2.

La gestione della Cooperativa si fonda sulla definizione e approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di procedure le quali definiscono le modalità di realizzazione di quanto stabilito dallo Statuto, dal Regolamento Interno, dalle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ART.2.3.

Nel caso in cui si manifestassero controversie sulla interpretazione ed applicazione del presente regolamento, si rimanda a quanto previsto al titolo VII - art. 40 (Collegio Arbitrale) dello Statuto Sociale della Cooperativa.

3. SOCI

ART.3.1.

Dovere primario di ogni socio è quello di partecipare alle Assemblee, alle riunioni, agli incontri tecnici indetti dalla Cooperativa per l'espletamento delle funzioni sociali previste dallo Statuto e dai regolamenti interni, per concorrere con il proprio contributo, al migliore progresso di tutta l'attività aziendale.

ART.3.2.

Sono soci cooperatori coloro i quali, titolari di un'azienda agricola, si impegnano a conferire i prodotti secondo regolamenti stabiliti dal C.d.A. .

Sono soci in prova coloro i quali, avendo sottoscritto la domanda di adesione di socio cooperatore, vengono associati dal C.d.A. ai sensi dell'art.5 dello Statuto Sociale. La durata di appartenenza del socio a tale categoria è determinata sino alla fine dell'esercizio successivo a quello in cui è avvenuta l'accettazione della domanda.

Sono soci finanziatori coloro i quali si rendono disponibili ad investire capitali nella cooperativa senza avvalersi delle prestazioni istituzionali di essa.

ART.3.3.

L'ammissione a socio cooperatore avviene in seguito alla presentazione di domanda al C.d.A. redatta come da "allegati A e A1" nel quale ogni nuovo socio si impegna a sottoscrivere almeno 24 (ventiquattro azioni). Il C.d.A. dovrà deliberare in merito entro un periodo di mesi sei.

ART.3.4.

Gli aspiranti soci cooperatori dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- a) condurre almeno parte della propria azienda agricola secondo le norme stabilite dal Reg. UE 834/07;
- b) dimostrarsi idonei alla gestione collegiale dei problemi inerenti la Cooperativa e dei conflitti che possono sorgere al suo interno;
- c) dimostrare di poter conferire produzioni che non siano eccedentarie rispetto al fabbisogno della Cooperativa;
- d) non essere aderenti diretti o indiretti ad Organizzazioni di Produttori Ortofrutticoli, riconosciute dalla Comunità Europea, per le superfici vincolate al conferimento alla Cooperativa Agricola la Primavera Scarl.

ART.3.5.

La Cooperativa, al fine di godere dei contributi stabiliti dal Reg. UE 1308/13 e degli interventi spettanti alle Organizzazioni di Produttori riconosciute, aderisce ad "AGRINTESA SCA", O.P. riconosciuta dalla Comunità Europea.

ART.3.6.

Come previsto dall'art.31 dello Statuto Sociale ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro socio appartenente alla medesima categoria di soci (cooperatore o finanziatore). Ogni socio può ricevere un massimo di due deleghe.

ART.3.7.

L'Assemblea degli obbligazionisti elegge un Rappresentante che di diritto partecipa ai Consigli di Amministrazione come uditore. Il Rappresentante non deve svolgere attività concorrenziali con quelle della Cooperativa e delle altre società del gruppo.

ART. 3.8 REGOLAMENTO SOCIO FINANZIATORE

Art. 3.8.1 - Il presente regolamento disciplina l'emissione di azioni dei soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 cod. civ., degli artt. 16 e seguenti dello Statuto sociale e di ogni altra disposizione legislativa in materia.

Art. 3.8.2 - I conferimenti dei soci finanziatori, che formano il "Capitale soci finanziatori" di cui all'art. 24, punto 1-b) dello Statuto sociale, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, nei limiti stabiliti dall'art. 18, dello Statuto sociale.

Il valore nominale unitario delle azioni è di € 500,00 ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale.

Qualora siano emessi certificati rappresentativi dei titoli azionari, gli stessi devono contenere la specifica denominazione "azione di socio finanziatore". Esse devono altresì contenere le indicazioni previste dall'art. 2354 e dall'art. 2355-bis, comma 4, cod. civ., nonché il termine di scadenza del periodo minimo di durata ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, stabilito in tre anni dalla data di ammissione ai sensi dell'art. 20, ult. comma, dello Statuto.

Art. 3.8.3 - Alle azioni oggetto della presente emissione spettano i privilegi relativi alla postergazione in caso di abbattimento del capitale sociale per perdite ed alla prelazione nel rimborso in caso di scioglimento della Cooperativa, in conformità con l'art. 20, commi 5 e 6, dello Statuto sociale.

In conformità con il predetto art. 20, comma 1, dello Statuto sociale alle azioni dei soci finanziatori spettano altresì una remunerazione complessivamente non inferiore al tasso di inflazione previsto dall'art. 7 della legge 59/1992, incrementato di 1,5 punti percentuali. Detta remunerazione sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili e, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino al settimo compreso. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore all'indice Istat incrementato di 1,5 punti percentuali, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

Art. 3.8.4 – Alle azioni sottoscritte dai soci Finanziatori spetta la rivalutazione gratuita nel limite del tasso di inflazione previsto dall'Art.7 della Legge 59/1992, che sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili ovvero, in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, dovrà essere recuperata negli esercizi successivi fino al 7° compreso.

Art. 3.8.5 – Ad ogni 20 azioni di socio finanziatore è attribuito un voto, in conformità all'art. 19 dello Statuto sociale, fermo restando il limite massimo di cui all'art. 2526, comma 2, cod. civ.

Ai titolari delle azioni oggetto della presente emissione è altresì riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa.

Il collocamento ed il trasferimento delle azioni dei soci finanziatori sono subordinati al gradimento del Consiglio di Amministrazione nei termini di cui all'art. 18 dello Statuto.

In caso di sottoscrizione non integrale il Capitale soci finanziatori verrà costituito nella misura pari alle sottoscrizioni raccolte.

Art. 3.8.6 - I soci finanziatori sono obbligati:

1) ad effettuare il versamento delle azioni sottoscritte nella misura minima del venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini che saranno stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

2) ad osservare lo Statuto sociale, il presente Regolamento e le delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci finanziatori.

Art. 3.8.7 - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'emissione ed il collocamento delle azioni dei soci finanziatori, nonché per l'eventuale acquisto delle azioni stesse, anche ai sensi dell'art. 2529 cod. civ.

Art. 3.8.8 – I soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengono necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria. Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2479 e seguenti, c.c., in quanto compatibili con le disposizioni dello Statuto Sociale.

Art. 3.8.9 – Ogni eventuale controversia tra la cooperativa ed i soci finanziatori deve essere rimessa ad un collegio di arbitri, così come prevede l'art. 40 dello Statuto Sociale.

Art. 3.8.10 – Nell'ipotesi in cui gli strumenti finanziari oggetto della presente emissione vengano in possesso dei soci cooperatori, agli stessi non può in ogni caso essere riconosciuta una remunerazione superiore a quella consentita dall'art. 2514, comma 1, lett. B), del codice civile, e non spetta ai medesimi soci cooperatori il diritto di distribuzione di riserve, ai sensi dell'art. 2514 comma 1, lett. c) del codice civile.

Art. 3.8.11 – Il regolamento Soci Finanziatori, approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 30/06/2010, è entrato in vigore dalla iscrizione della delibera.

4. CAPITALE SOCIALE SOCI COOPERATORI

ART.4.1.

Il presente Regolamento, proposto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea dei Soci, vincola alla sua osservanza tutti i Soci Cooperatori regolarmente iscritti al Libro Soci. Per tutto quanto non espressamente citato in questo Regolamento valgono le disposizioni di Legge, vigenti per le società cooperative. Le motivazioni del consolidamento patrimoniale della Cooperativa agricola la Primavera scarl vanno ricercate nei maggiori impegni che la stessa va assumendo negli enti di 2° grado, nell'opportunità di consolidare la presenza e l'immagine del proprio marchio, sui mercati italiani ed esteri, nella necessità di attingere ai benefici delle leggi di intervento in agricoltura, applicabili soltanto a quelle aziende cooperative sufficientemente capitalizzate, o che abbiano predisposto adeguati impegni di capitalizzazione. Quanto riportato nel presente Regolamento è perfettamente aderente a quanto previsto dall'Art. 9 dello Statuto Sociale.

ART.4.2.

Sull'importo totale spettante a ciascun socio a titolo di liquidazione dei prodotti ortofrutticoli conferiti nell'esercizio verrà effettuata una trattenuta dello 0,5% da destinare a sottoscrizione di quote di Capitale Sociale.

ART.4.3.

Tutti coloro che vengono ammessi a Socio, in alternativa a quanto previsto dal precedente Art. 4.2, saranno soggetti ad una trattenuta del 1,5% sul valore di liquidazione, per i primi 5 anni e dello 0,5% per gli anni successivi. Ciò al fine di armonizzare il Capitale Sociale di tutti i Soci Cooperatori conferenti ortofrutta.

ART.4.4.

A chiusura di ogni esercizio, la Cooperativa provvederà a rilasciare ad ogni Socio la sua posizione aggiornata, inerente il Capitale Sociale. Quando la somma della quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio ha raggiunto il 20% della media dei conferimenti effettuati nell'ultimo triennio verrà sospesa ogni trattenuta.

ART.4.5.

Il capitale sociale dei soci cooperatori non è remunerato né rivalutato.

ART.4.6.

Viene istituita una forma di finanziamento della Cooperativa denominata "dilazione di pagamento". La dilazione di pagamento, della durata di 5 anni, viene calcolata sul valore globale di liquidazione di ogni Socio Cooperatore conferente ortofrutta, nella misura dell'1,5% per anno. La dilazione di pagamento non è remunerata.

ART.4.7.

L'Organo Amministrativo è autorizzato ad apportare, al presente Regolamento, quelle modifiche che ritenesse utili per un migliore funzionamento della Cooperativa.

Le modifiche devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea, come previsto dallo Statuto Sociale.

ART.4.8.

La liquidazione delle quote di capitale, o il rimborso delle azioni del socio uscente, vengono pagate entro 180 giorni dalla approvazione del bilancio in cui è avvenuta l'uscita del socio dalla compagine sociale (Art.2.535 C.C.).

5. SERVIZI PRESTATI AI SOCI.

ART.5.1.

La Cooperativa istituisce un servizio di Assistenza tecnica che svolge funzioni generali quali la programmazione, il controllo qualità, il coordinamento dei conferimenti, la ricerca di nuove aziende, e funzioni di consulenza e assistenza alle aziende associate per quanto riguarda le loro esigenze produttive.

ART.5.2.

La Cooperativa istituisce un servizio per il reperimento dei mezzi tecnici necessari alle aziende associate che ha il compito di coordinare l'acquisto per i prodotti di specifico utilizzo da parte delle aziende biologiche.

ART.5.3.

La Cooperativa redige un Bollettino, che viene inviato ai soci agli indirizzi da questi comunicati, che funge da veicolo delle informazioni fra Cooperativa e soci e fra soci stessi. La Cooperativa gestisce direttamente un "BOLLETTINO FITOSANITARIO" che viene mandato a tutti i soci che comunicano all'ufficio tecnico il loro numero di fax o il loro indirizzo e-mail. Il bollettino non viene inviato attraverso altre forme di spedizione.

ART.5.4.

La Cooperativa gestisce ed aggiorna su supporto informatico, presso Agrintesa sca, un Catastino Soci riportante i dati necessari per l'identificazione delle superfici oggetto di vincolo di conferimento ai sensi del Reg. CE 1308/13 relativo ai piani operativi. Sulla base del catastino viene redatta la programmazione delle produzioni da parte dell'ufficio tecnico. Il catastino è redatto a cura dei tecnici che svolgono anche l'assistenza tecnica. La Cooperativa gestisce anche un catasto delle certificazioni dei soci, completo delle mappe catastali delle superfici certificate ai sensi del Reg. CE 834/07.

E' fatto obbligo ai soci di fornire i dati e periodicamente aggiornarli. Eventuali danni derivanti alla Cooperativa causati da mancanza o inesattezza dei dati saranno addebitati ai soci.

ART.5.5.

La Cooperativa gestisce "iniziative di formazione" nei confronti dei soci, con obiettivi di aggiornamento, di scambio di esperienze, di affiatamento del gruppo e conseguente qualificazione della base sociale.

ART.5.6.

La Cooperativa gestisce il servizio commerciale di vendita dei prodotti dei soci attraverso due filiere, quella delle vendite dirette o FATTORIE PRIMAVERA e Agrintesa sca.

Art.5.7.

La Cooperativa gestisce un servizio di programmazione delle produzioni orticole al fine primario di evitare eccessi o carenze di prodotto con conseguenze gravi sul mercato. Il programma stagionale di produzione aziendale deve essere stampato e controfirmato dal tecnico e dal socio.

Art. 5.8.

PIANO OPERATIVO-INTERVENTI PREVISTI PER I SOCI PRODUTTORI

La Cooperativa, attraverso il Piano Operativo, riconosce ai soci un contributo massimo del 50% per gli investimenti previsti dal piano operativo di Agrintesa sca. Per accedere a tale contributo si deve presentare richiesta al Consiglio di Amministrazione attraverso il responsabile tecnico.

Art. 5.9.

I soci che usufruiscono di contributi ottenuti attraverso la Cooperativa Agricola La Primavera Scarl dovranno attenersi al Regolamento AGRINTESA sca previsto per i piani operativi.

6. NORME DI CONFERIMENTO.

ART.6.1.

I soci sono obbligati a conferire i prodotti ottenuti dalle superfici certificate in base al Reg. UE 834/07. E' facoltà del C.d.A. esentare il socio, su sua giustificata richiesta, dal conferimento di determinate quantità di prodotto.

Il socio deve fornire alla Cooperativa tutti i dati riguardanti le sue produzioni frutticole ad allegazione avvenuta.

Per quanto riguarda le colture annuali (ortaggi ecc.) il socio dovrà attenersi scrupolosamente alla programmazione preventivamente stabilita con la Cooperativa, fatte salve cause di forza maggiore. Ogni variazione deve essere motivata e tempestivamente comunicata al Responsabile Prodotto o ad uno dei tecnici.

La Cooperativa si riserverà di ritirare e di remunerare il prodotto non programmato ed eccedentario separatamente da quello programmato.

ART.6.2.

Come disciplinare di produzione si fa riferimento al Reg. UE 834/07 e successive modificazioni. Il rispetto di tali norme dovrà essere comprovato da una certificazione rilasciata dagli organismi riconosciuti dal Ministero delle Risorse Agricole.

Nelle scelte varietali delle specie frutticole ed orticole, il socio dovrà attenersi, compatibilmente alle sue esigenze, alle indicazioni impartite dal comparto tecnico.

Il socio si impegna a non utilizzare per nessun motivo organismi modificati geneticamente.

ART.6.3.

La merce deve essere conferita franco Cooperativa, salvo diversa deliberazione del Consiglio, secondo i criteri tecnico - commerciali stabiliti dalle "NORME DI QUALITA'" definite per il biologico insieme con AGRINTESA sca..

ART.6.4.

Le "NORME DI QUALITA'" sono quelle della Cooperativa AGRINTESA sca e sono specifiche per ogni prodotto. Esse possono prevedere la campionatura e classifica dei relativi prodotti. Nel caso in cui dovessero sorgere delle divergenze sull'esito della classifica il socio dovrà avanzare tempestivamente reclamo al servizio accettazione di AGRINTESA sca che interverrà per eseguire il controllo e risolvere la controversia. Potrà essere rivolto ulteriore ricorso alla Presidenza la cui decisione sarà definitiva e inappellabile.

ART.6.5.

L'imballaggio dovrà essere contato e controllato dal socio al momento del ritiro. Non è possibile utilizzare plateau, casse, bins o pallets per usi diversi da quelli per i quali sono stati acquistati. Alla fine di ogni campagna, e

comunque entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno, tutto l'imballaggio presente in azienda dovrà essere riconsegnato in Cooperativa, salvo eccezioni stabilite dal responsabile per la gestione degli imballaggi; per l'imballaggio mancante verrà addebitato il controvalore in moneta.

L'imballaggio consegnato al socio deve essere custodito evitando danneggiamenti o usure. L'imballaggio lesionato deve essere riconsegnato a parte salvo eccezioni stabilite dal responsabile gestione degli imballaggi.

Il Consiglio approva una "Procedura per la gestione dell'imballaggio", che i soci devono impegnarsi a rispettare, insieme agli operatori.

7.COMITATI DI PRODOTTO.

ART.7.1.

Sono istituiti i seguenti comitati di prodotto:

- COMITATO ORTICOLE (fragola, melone, anguria, ortaggio, ortaggio da industria, ecc.)
- COMITATO FRUTTICOLE

Ciascun comitato di prodotto, prima dell'Assemblea di rinnovo cariche, elegge un coordinatore. Il coordinatore è automaticamente proposto all'Assemblea dei soci di rinnovo cariche quale candidato Consigliere. I coordinatori restano in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

I coordinatori o il C.d.A., attraverso il bollettino o per fax, per propria iniziativa o su invito di uno o più soci, convocano riunioni per esaminare gli argomenti richiesti come ad esempio i seguenti:

- a) Proporre al C.d.A. regolamenti di produzione, conferimento e classificazione dei prodotti;
- b) Proporre al C.d.A. progetti di ricerca e sviluppo;
- c) Verificare la programmazione e le quantità consegnate;
- d) Valutare l'andamento della commercializzazione dei prodotti;
- e) Analizzare problemi tecnici e proporre opportune indagini;
- f) Verificare l'utilizzo dei mezzi tecnici per l'agricoltura biologica, nonché le varietà più opportune.

I Responsabili dei Comitati devono essere interpellati nei casi in cui si debbano fare scelte strategiche inerenti la commercializzazione, la conservazione e il declassamento delle partite di prodotto. In caso di disaccordo, la decisione ultima spetta al Presidente della Cooperativa.

8. MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEI PRODOTTI CONFERITI.

ART.8.1.

La determinazione dei prezzi di liquidazione è effettuata in modo diverso per le due filiere commerciali.

Per quanto riguarda FATTORIE PRIMAVERA il prezzo è determinato dalla Cooperativa attraverso rilevazioni sui prezzi di vendita effettuate dal Responsabile Fattorie Primavera (RFP). Le fatture sono emesse dai soci e il pagamento è a 30 giorni/fine mese.

Per quanto riguarda il prodotto che la Cooperativa conferisce ad Agrintesa si fa riferimento al regolamento di quest'ultima, dato che la Primavera ha delegato alla Cooperativa Agrintesa sca, di cui è socia, questa funzione; la Cooperativa funge solo da tramite non trattenendo alcuna somma a parte il capitale e la dilazione di pagamento di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

ART.8.2.

Anticipi sui conferimenti possono essere concessi previa autorizzazione del Presidente per un ammontare non superiore al valore presunto del conferito. Vanno rimborsati in occasione degli acconti e/o comunque in occasione della liquidazione del prodotto per il quale lo si è richiesto. Il tasso farà riferimento a quello del prestito sociale vincolato maggiorato di un punto percentuale. Per somme rilevanti, a giudizio del Presidente, la Cooperativa potrà chiedere ad AGRINTESA sca di finanziare l'anticipo: in questo caso il tasso applicato sarà quello di AGRINTESA sca.

9. COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI.

ART.9.1.

La carica di amministratore può prevedere un compenso. Tale compenso deve essere fissato dalla assemblea dei soci. Agli amministratori saranno rimborsate tutte le spese sostenute per conto della Cooperativa qualora autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può fissare dei compensi agli Amministratori in virtù delle deleghe agli stessi attribuite.

Art.9.2.

La carica di Sindaco prevede un compenso che deve essere fissato dall'assemblea dei soci.

10. PRESTITO SOCIALE

ART.10.1.

Il presente capitolo del Regolamento Interno disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'Art. 3 - comma k) dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno tre mesi.

E', pertanto, tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n° 385 del 1 settembre 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e relativi provvedimenti di attuazione.

ART.10.2.

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare apposito contratto di cui al successivo articolo 10.4

ART.10.3.

I prestiti raccolti presso ciascun socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973 - n° 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 - Legge n°59 del 31 Gennaio 1992).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dal paragrafo 1 della Deliberazione C.I.C.R. 3 marzo 1994, nonché dalla Sezione III - paragrafo 2 della Circolare attuativa della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

L'ammontare dei prestiti raccolti, l'eventuale adesione ad uno schema di garanzia, ed il rapporto tra prestito e patrimonio sociale devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

In ogni caso l'importo totale del prestito raccolto, sia libero che vincolato, presso ciascun socio non può superare € 67.000,00.

ART.10.4.

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni previste dal paragrafo 3 - sezione III della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, e dal legale rappresentante della Cooperativa ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. Le tipologie di contratto di prestito sociale previste sono due:

- Prestito Sociale libero, d'ora innanzi "libero".
- Prestito Sociale vincolato 365 giorni, d'ora innanzi "vincolato". Alla scadenza del vincolo lo stesso si rinnoverà per uguale durata salvo disdetta scritta del socio 15 giorni prima della scadenza.

Al momento della stipula del contratto di prestito sociale, il socio dovrà scegliere la tipologia del medesimo (libero o vincolato); al socio verrà rilasciata copia del contratto sottoscritto, unitamente al testo del presente regolamento e un documento nominativo, non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").

Presso la Cooperativa sarà tenuta, per ciascun socio prestatore, copia del contratto e una scheda contabile sulla quale dovranno essere annotate tutte le operazioni registrate sul "libretto". In caso di difformità rispetto a quanto annotato sul libretto in possesso del socio fanno fede le scritture contabili della cooperativa.

Sul "libretto" dovranno, altresì, essere annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi, in occasione della prima presentazione successiva alla capitalizzazione degli stessi.

Il socio potrà sottoscrivere, anche in momenti successivi, entrambe le forme di prestito sociale (libero / vincolato). La somma a saldo dei due prestiti non potrà comunque superare i limiti imposti dalla legge vigente, di cui al punto 10.3. Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale e resta esclusa ogni informazione a terzi.

ART.10.5.

Ferma restando la non trasferibilità del "libretto" nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare altre persone (anche non socie) ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto depositato presso la Cooperativa ed essere annotata sul "libretto".

ART.10.6.

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il "libretto", in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

ART.10.7.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del "libretto", il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari all'identificazione del documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la cooperativa sospenderà per il tempo necessario l'operatività del documento, al fine di effettuare gli opportuni controlli.

Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto di consegna del "duplicato" il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulterà che il documento originario non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla eventuale circolazione del documento stesso.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dagli eventuali delegati dal socio prestatore.

ART.10.8.

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di diversa entità a seconda del tipo di scelta effettuata al momento della sottoscrizione del contratto (libero o vincolato); nel caso di Prestito libero il preavviso richiesto è di giorni quindici, fatta salva la diversa valutazione da parte della Cooperativa, in merito alla possibile riduzione di tale termine. Nel caso di Prestito vincolato, lo stesso non potrà comunque essere inferiore ai 365 giorni previsti dal vincolo. Eventuali deroghe al vincolo saranno a discrezione del Consiglio.

ART.10.9.

I versamenti possono essere fatti in contanti, con bonifico o con assegni nel rispetto delle normativa vigente. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con bonifico bancario, assegni bancari e/o assegni circolari previa richiesta scritta da parte del medesimo inviata alla sede della società, con le modalità consuete (fax, mail, lettera, etc.), ove sia indicato l'importo del rimborso e la forma da attuarsi (assegno o bonifico bancario)

ART.10.10.

In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi legittimi.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione. Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 del codice civile.

ART.10.11.

I tassi di interesse da corrispondere sul prestito sociale, nelle forme previste libero o vincolato, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei soci, nei limiti indicati all'art. 6/bis della L. 891/80, che prevede quale misura massima degli interessi sui prestiti sociali delle società cooperative quella prevista per gli interessi erogati sui buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti, e nei limiti di cui al precedente art. 10.3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

In particolare, gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi, previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n° 601 e successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, aumentato di 2,5 punti percentuale. Sono previsti tassi d'interesse diversi a seconda della tipologia di Prestito sociale sottoscritto (libero / vincolato), ma sempre e comunque rientranti nei limiti ed obblighi di cui al precedente art. 10.3 e comma 1 e 2 del presente articolo. I tassi di interesse fissati dal Consiglio di Amministrazione e ratificati dall'Assemblea dei soci si intendono al lordo delle ritenute fiscali stabilite a termine di legge.

ART.10.12.

Eventuali variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali sfavorevoli per il socio dovranno essere comunicate allo stesso entro 15 giorni dalla delibera. La variazione di tasso per il prestito sociale vincolato avrà effetto dal rinnovo del prestito a scadenza.

ART.10.13.

Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero al 31 Dicembre di ogni anno, e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il medesimo giorno. Se, per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo del conto di Prestito Sociale libero o vincolato o la somma di entrambe, venisse a superare il limite consentito, come indicato dal precedente articolo 10.3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento dal giorno di apertura dell'esercizio sociale e fino alla data di cessazione del rapporto.

ART.10.14.

La Cooperativa provvede per iscritto, alla scadenza del contratto e comunque annualmente, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al socio, di cui al presente articolo, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte del socio stesso se, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, non vi sia opposizione scritta.

Il socio prestatore ha diritto, previa richiesta scritta ed a proprie spese, ad ottenere copia della documentazione contabile inerente le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito negli ultimi 10 anni .

La Cooperativa ha l'obbligo di corrispondere a tale richiesta entro e non oltre i 90 giorni dal suo ricevimento.

ART.10.15.

Nel caso in cui il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere superi i limiti patrimoniali previsti dalle norme, il consiglio di amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso proporzionale di somme ai soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti. Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

ART.10.16.

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle Aziende di Credito.

ART.10.17.

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. di Verona al N°100784 dal 22/12/2004 alla Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente di cui agli Artt. 2512, 2513, 2514 C.C..

ART.10.18.

Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali (in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese), come previsti dal paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

ART.10.19.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e nella Circolare della Banca d'Italia del 28 giugno 1995.

11. SANZIONI.

ART.11.1.

Al socio che non adempia alle obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti nonché delle deliberazioni del C.d.A., sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) **DIFFIDA.** Viene inferta dal C.d.A. per le contravvenzioni ritenute lievi e ciò a giudizio del Consiglio medesimo.
- b) **MULTA.** Essa è determinata ed applicata caso per caso dal C.d.A. per le contravvenzioni ritenute lievi e ciò a giudizio del Consiglio medesimo. La multa è applicabile nei seguenti casi: presentazione di dati non attendibili per quanto riguarda gli investimenti e la produzione; mancato rispetto dei programmi; omissione degli aggiornamenti cui l'associato è tenuto; ritenzione degli imballaggi; mancata riconsegna degli imballaggi entro i termini stabiliti e/o riconsegna di imballaggi deteriorati.
- c) **ESCLUSIONE.** Essa è applicabile a termini dell'art.12 dello Statuto Sociale.
- d) **PENALE.** si applica ai soci che non rispettano le regole sottoscritte nel momento in cui accedono ai contributi del piano operativo di AGRINTESA sca.

L'elencazione dei casi passibili delle sanzioni suddette ha carattere non esaustivo e quindi non esclude altri eventuali casi, altrettanto passibili delle sanzioni medesime.

In ogni caso l'esclusione non pregiudica l'applicazione della multa.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica il diritto della Cooperativa a richiedere il risarcimento di eventuali danni arrecati dal socio.

12. ALLEGATO A. - DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO COOPERATORE.

Spett.le
COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA s.c.ar.l.
Via Manzoni 99 località Campagnola
37059 Zevio (VR)

DOMANDA DI ADESIONE SOCIO COOPERATORE

Il sottoscritto.....

Nato a Il..... e residente a

C.A.P. via tel fax.....

In qualità di aspirante socio cooperatore titolare o legale rappresentante dell'azienda agricola

denominazione..... Natura

sita a C.A.P via

C.F..... P.I.....

CHIEDE

- di essere ammesso a socio cooperatore della Cooperativa Agricola La Primavera Scarl, c.f. 02168090237
- di essere ammesso come socio in prova della Cooperativa Agricola La Primavera Scarl, c.f. 02168090237, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto

DICHIARA

- 1) di essere a conoscenza dello Statuto e del Regolamento Interno e di impegnarsi al loro integrale rispetto;
- 2) di condurre l'azienda agricola sunnominata della superficie complessiva di Ha..... in qualità di proprietario/affittuario coltivandone secondo le norme di agricoltura biologica Ha.....;
- 3) di rispettare nelle fasi di coltivazione le norme stabilite dal Reg. CEE 834/07 e di essere a conoscenza che la Cooperativa potrà rivalersi sul socio per eventuali danni derivanti dal non rispetto delle norme vigenti;

SI OBBLIGA

- a) a versare 24 azioni per un valore di € 600;
- b) a consegnare:
copia delle mappe catastali evidenziando le particelle riportate nel P.A.P.;
copia della notifica predisposta in base al Reg. CEE 834/07;
copia del P.A.P. (piano annuale rilasciato dall'organismo di controllo);
e per le Società e Cooperative:
statuto;
elenco soci;
copia verbale del C.d.A. con richiesta di ammissione;
nomina del rappresentante delegato.

....., li

firma

12. ALLEGATO A1. - DOMANDA DI ADESIONE A SOCIO COOPERATORE.

Il sottoscritto..... In qualità di

Titolare/legale rappresentante Dell'azienda agricola.....

Sita a Cap..... Via.....

Ha chiesto in datadi essere ammesso a socio della

COOPERATIVA AGRICOLA LA PRIMAVERA Scarl
Via Manzoni 99 località Campagnola 37059 Zevio (VR)
codice fiscale 02168090237

DICHIARA

Le seguenti caratteristiche aziendali:

- 1. Superficie aziendale totale:.....
- 2. N° corpi fondiari e località.....
- 3. S.A.U. totale.....
- 4. L'attuale ripartizione colturale e superficie:

	BIOLOGICO	CONVENZIONALE
• 4a seminativo

• 4b frutticole

• 4c orticole pieno campo

• 4c orticole serra

.....li,.....

FIRMA

.....

13. ALLEGATO B.

CONTRATTO DI PRESTITO SOCIALE

Il sottoscritto

COGNOME/DENOMINAZIONE	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PR	CODICE FISCALE
-----------------------	------	-----------------	-------------------	----	----------------

--	--	--	--	--	--

residente in

CAP	COMUNE	PR	VIA	N°

in qualità di socio della Cooperativa Agricola La Primavera Scarl, di cui riepilogo i dati di iscrizione,

TIPO SOCIO	ISCRIZIONE N°	DATA DI ISCRIZIONE

di seguito denominato “socio”, nell’ambito del presente contratto,

CHIEDE

alla società Cooperativa Agricola La Primavera Scarl, avente sede legale in Via Manzoni, 99 località Campagnola 37059 Zevio (VR) codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Verona n° 02168090237 - Rea n° 221192 Albo delle Società Cooperative n° A100784 della Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente, di seguito indicata come “Cooperativa”, di stipulare un contratto di prestito sociale

libero **vincolato 365 giorni** (barrare con una “X” la tipologia prescelta)

alle seguenti condizioni:

1. il presente contratto è disciplinato dal Regolamento, approvato dall’Assemblea dei Soci in data 16/10/2010, e redatto in conformità dello stesso, costituendone parte integrante; tale Regolamento risulta a norma della Deliberazione C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della relativa Circolare di attuazione della Banca d’Italia del 28 giugno 1995 ed il socio, con la sottoscrizione del presente verbale, da atto di averlo visionato e di conoscerlo;
2. il socio ha la facoltà di variare l’importo del versamento iniziale con successivi movimenti di deposito e prelievo, eseguiti in proprio o dai delegati. A tale scopo, alla sottoscrizione del presente contratto, la Cooperativa rilascia al socio il Libretto di Prestito Sociale, d’ora innanzi “Libretto”, sul quale dovrà essere annotata la tipologia di prestito prescelta (libero/vincolato 365 giorni), nonché le persone delegate ad operare in nome e per conto del socio, in forza del presente contratto; sul Libretto dovranno essere scritti tutti i movimenti di versamento, di prelievo, effettuati dal socio e/o dai delegati che ne hanno facoltà, e di capitalizzazione interessi di fine periodo, effettuati in forza del presente contratto e nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento, di cui al punto 1;
3. Il calcolo degli interessi ha cadenza annuale, corrisponde al giorno di chiusura dell’esercizio sociale (31/12 di ogni anno) ed è al lordo della ritenuta fiscale vigente, che verrà trattenuta al momento della capitalizzazione degli interessi netti, effettuata alla medesima data; a tale data farà riferimento anche l’estratto conto periodico annuale che verrà inviato al socio. L’estratto conto annuale prevede l’elencazione di tutti i movimenti di accredito e prelievo intercorsi nell’anno, la capitalizzazione degli interessi e il saldo del Prestito Sociale alla data di fine esercizio. Nel caso di recesso e conseguente richiesta di rimborso totale, il calcolo degli interessi avverrà alla data di rimborso e, sempre alla medesima data, verrà inviato al socio il regolare estratto conto periodico di chiusura rapporto. I movimenti inerenti la capitalizzazione degli interessi, generati il 31/12, data di fine dell’esercizio, dovranno essere registrati sul Libretto in occasione del primo movimento utile di versamento o prelievo effettuato dal socio, dopo tale data;
4. a norma dell’art. 10.11 del Regolamento il tasso di interesse lordo spettante al socio è diverso in funzione della scelta operata dallo stesso al momento della sottoscrizione del contratto o successiva trasformazione; i tassi approvati e in vigore a far data dal 17/06/2015 (Delibera dell’Assemblea nella stessa data) sono i seguenti:

- a) **2,00% lordo, per li Prestito Sociale Libero;**
- b) **3,00% lordo, per il Prestito Sociale Vincolato 365 giorni**

5. i suddetti tassi di interesse potranno essere variati dal Consiglio di Amministrazione; le variazioni in diminuzione e comunque sfavorevoli al socio, dovranno essere comunicate allo stesso nei termini previsti dal Regolamento, a pena di inefficacia. E’ facoltà del socio, in tal caso, recedere dal presente contratto e ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate a norma dell’art. 10.12 del Regolamento e della Circolare della Banca d’Italia del 28 giugno 1995 alla sezione III - paragrafo 3;

6. il socio può richiedere il rimborso delle somme risultanti a suo credito con i termini di preavviso previsti dall'art. 10.8 del Regolamento.

7. le spese per comunicazioni periodiche, comunicazioni relative a variazioni delle condizioni contrattuali, ecc. (vedi Foglio Informativo Analitico) sono a carico della Cooperativa.

8. ai sensi e per gli effetti dell'art. 10.5 del Regolamento, il socio nomina i seguenti delegati autorizzati, con ampio mandato, ad effettuare le operazioni di versamento e/o prelievo del prestito per conto del socio:

N°	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	COMUNE DI NASCITA	PR	CODICE FISCALE
1						
2						
3						

Il socio delegante

Il delegato (per accettazione)

Data Firma

N°	DATA	FIRMA
1		
2		
3		

9. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto ed alla materia qui regolata, coinvolgente la Cooperativa, sarà risolta da un Collegio Arbitrale ai sensi degli Artt. 40 e 41 dello Statuto Sociale.

Zevio, li

Il socio

Cooperativa Agricola La Primavera Scarl
Il Legale Rappresentante

.....

.....

Ai sensi e per l'effetto di quanto previsto dagli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente le clausole contenute agli Artt. 1, 5, 6 e 9 del presente contratto.

Zevio, li

Il socio

Cooperativa Agricola La Primavera Scarl
Il Legale Rappresentante

.....

.....